



Istituto Comprensivo Comacchio

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

- Approvato con delibera n. 43 dal Consiglio di Istituto del 26/082020-

(Il presente *Regolamento* costituisce parte integrante del vigente
Regolamento di disciplina compreso nel *Regolamento di Istituto*)



Firmato digitalmente da ADRIANA NALDI

Premessa

La migliore prevenzione di qualsiasi atto o comportamento offensivo o violento è la costruzione di una Scuola come comunità di persone, ciascuna piena di valore e attenta verso il valore e la fragilità dell'altro.

La Scuola, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, deve porre tra i suoi obiettivi primari il raggiungimento del benessere di ogni alunna e alunno.

La salute e benessere psicofisico rappresentano, infatti, le condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli obiettivi educativi e didattici che la Scuola si pone.

In stretta collaborazione con le Famiglie e le agenzie educative presenti sul territorio, dobbiamo adoperarci affinché tutti gli alunni e le alunne possano vivere serenamente il loro processo di crescita e di apprendimento mettendo in atto misure, sia educative e formative sia specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, per arginare ed eliminare ciò che mina il benessere del singolo.

In questo contesto si inserisce il presente *Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyber bullismo* che, in linea con la normativa vigente, insieme al *Patto Educativo di corresponsabilità* e al *Regolamento di Disciplina*, funge da codice di riferimento per tutto il nostro Istituto in materia di bullismo e cyber bullismo.

L'obiettivo è quello di definire un protocollo di comportamento, chiaro ed accessibile a tutti, per prevenire, individuare e contrastare all'interno della Scuola qualsiasi atto riconducibile a queste condotte esecrabili, e più in generale a qualsiasi forma di violenza.

Bullismo e cyberbullismo

Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo.

Quest'ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima.

Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico.

Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet.

Il bullismo diventa quindi cyberbullismo.

Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chatt rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi.

Differenze tra bullismo e cyberbullismo

<i>Nel Bullismo.....</i>	<i>Nel Cyberbullismo....</i>
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto.	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo.
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo.	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo.

I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima.	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo.
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della Scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente.	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo.
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa.	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24.
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive.	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale.
Il bisogno del bullo ha bisogno di dominare nelle relazioni interpersonali si manifesta attraverso il contatto diretto con la vittima.	Il bisogno del cyberbullo di dominare è mediato dalla percezione di invisibilità attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia.
Ci sono reazioni evidenti da parte della vittima e ben visibili nell'atto dell'azione di bullismo.	L'assenza di reazioni visibili da parte della vittima non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni. (manca il meccanismo di retroazione del feedback).
Il bullo tende a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	Si verifica una sorta di 'sdoppiamento' della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

Cyberbullismo: definizione

Il fenomeno del cyberbullismo viene così definito nella Legge 71/2017 “**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**”, entrata in vigore il 18 giugno 2017:

“Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della Famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. (Art.1) e indica misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (qualunque sia il ruolo nell'episodio) da attuare in ambito scolastico, e non solo”

Caratteristiche e psicologia del cyberbullismo

Il cyberbullismo possiede una serie di caratteristiche specifiche:

- la pervasività (il cyberbullo è sempre presente sulle varie tecnologie usate);
- l'anonimato, la volontarietà dell'aggressione (non sempre gli effetti negativi sono provocati da un'azione mirata, in quanto non potendo osservare le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori non comprendendo che ci si è spinti troppo oltre);
- l'ampiezza di portata (i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti).

Altri fenomeni tipici del cyberbullismo sono:

- l'attivazione di meccanismi di disimpegno morale, come la minimizzazione (gli atti che si sono compiuti etichettandoli come *“solo uno scherzo”*);
- la diffusione della responsabilità (*“Non è colpa mia. Lo facevano tutti”* oppure *“Io non ho fatto niente, ho solo postato un messaggio che mi era arrivato”*).

Il mettere un video in rete è inoltre un modo per amplificare le proprie imprese, ottenere apprezzamenti da una platea molto vasta e sentirsi dei leader.

Inoltre c'è un aspetto importante da valutare nel cyberbullismo: esso non si manifesta in contatto diretto, faccia a faccia, il bullo non è una presenza fisica, ma un nickname.

Ciò favorisce una mancanza di visibilità.

Inoltre il cyberbullo non riceve il feed-back immediato e tangibile della vittima, non vede il dolore e i danni che la propria condotta può aver causato e non può cogliere le conseguenze delle proprie azioni.

Tipologie di cyber bullismo

Sul web esistono diversi tipi di bullismo (Smith et al., 2006).

Si può parlare di:

Flaming

Messaggi online violenti e volgari che si trovano spesso sui forum, sui gruppi online che servono per aizzare, provocare e ovviamente umiliare i malcapitati.

Impersonation

Conosciuto come scambio di persona, furto di identità.

Si mandano messaggi fingendosi altro da sé stessi per mandare messaggi online o pubblicarli ingannando la persona.

Trickery

Si cerca di ottenere la fiducia di un ragazzo o una ragazza per poi fare uno scherzo crudele.

Cyberstalking:

Similmente allo stalking, è riferito a molestie ripetute sul web e di minacce vere e proprie per provocare la paura.

Si parla, anche nel caso del web, di un'ossessione pericolosissima.

Doxing

Riguarda la diffusione via internet di dati personali e sensibili

Denigration

Sparlare di qualcuno è davvero troppo diffuso sul web ed è anche questa una forma di emarginazione ed esclusione di una cattiveria inaudita. In pratica, tramite messaggi o social network si denigra una persona al fine di provocare dolore gratuito e danneggiarla pubblicamente.

Cyberbashing

Quando un gruppo di ragazzi maltratta o picchia un coetaneo, ma si aggiunge qualcuno che riprende il tutto facendo un video dell'aggressione e pubblicandolo su internet.

Il video viene poi visualizzato da tantissime persone.

Harassment

Con questo termine si indicano vere e proprie molestie via web.

Ferire qualcuno, e in alcuni casi, si arriva persino alle minacce di morte. È il noto caso della *Blue Whale*.

Cyberbullismo, un fenomeno in allarmante crescita

Non serve essere grandi “navigatori” nella rete per trovare filmati di insulti, di professori umiliati anche con atti osceni, di portatori di handicap picchiati, di ragazze riprese in bagno, fatti da studenti che si divertono un mondo a mettere in difficoltà persone indifese o ignare di riprese che violano la loro privacy.

In particolare le tendenze che maggiormente si stanno diffondendo in ambiente scolastico riguardano il bullismo omofobico.

Inoltre si può dire che tali atti non risultano appannaggio solo della popolazione scolastica maschile, ma si nota la tendenza da parte delle ragazze ad assimilare molti comportamenti violenti.

I recenti casi di cronaca hanno evidenziato una diffusione crescente di atti che vengono denominati di cyberbullismo tra i giovanissimi.

Secondo una ricerca condotta da 'Save The Children', tre ragazzi su dieci sono testimoni di comportamenti violenti in rete e il 72% degli adolescenti vede il cyberbullismo come il fenomeno sociale più pericoloso del momento.

Il numero delle vittime di comportamenti violenti e minacciosi sui social network, via mail o altro, sarebbe in forte aumento.

Spesso questi ragazzi vengono presi di mira per futili motivi, l'aspetto fisico, il presunto orientamento sessuale, le relazioni sentimentali, il modo di vestire e di pensare diverso dal branco.

Le conseguenze di queste prese in giro ripetute e pubbliche sono gravissime isolamento (secondo il 65 per cento dei giovani intervistati), rifiuto della Scuola (50 per cento), depressione (48 per cento).

Oggi il 34% del bullismo è online, in chat, sui social network, complice anche l'anonimato e l'apparente sicurezza di potersi nascondere dietro allo schermo del pc.

La risonanza che ha il web è implacabile: le foto, i messaggi di chat o gli sms possono essere visti da tutti, stigmatizzando la vittima, marchiandola e umiliandola.

Cyberbullismo, rimozione dei contenuti e garante privacy

La legge del 2017 prevede che il minore vittima di cyberbullismo (se ha più di 14 anni; altrimenti i genitori per suo conto) può chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in Rete oggetto della pratica.

Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore chiedendo questo intervento.

Il modulo per il Garante privacy, in allegato, deve essere inviato a: cyberbullismo@gpdp.it.

Come spiegato da un referente del Garante al convegno organizzato sul tema da Assodata, il 24 ottobre 2019 a Firenze, sono circa 100 le richieste che arrivano ogni anno, di cui una trentina gravi.

Responsabilità civili e penali: Forse non tutti sanno che....

Per chi commette atti di bullismo vi sono ripercussioni, a più livelli.

I minori di età sottovalutano che la loro responsabilità, a diversi livelli, per fatti illeciti, non inizia a 18 anni,

Responsabilità dei minori

L'età per cui si è considerati responsabili inizia molto prima:

- secondo la legge italiana il minore che abbia compiuto i 14 anni di età, se reputato in grado di intendere e di volere, è responsabile per le condotte aventi rilevanza penale, come quelle che possono manifestarsi nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo (ad esempio, il reato di violenza privata).

L'effetto, oltre all'eventuale condanna penale, è anche la sanzione a cui il minore può essere sottoposto (ad esempio, la permanenza in casa).

- anche chi ha un'età inferiore ai 14 anni, e commette fatti che integrano reato, soggiace alle misure di sicurezza, quali il collocamento in una casa di rieducazione o l'affidamento al servizio sociale minorile;
- il minore che ha posto in essere atti di bullismo, cyberbullismo, oppure gli sia stata riscontrata qualche dipendenza da internet, può essere sottoposto a una terapia sanitaria, preordinata alla cura delle patologie legate dall'incapacità di gestire l'impiego della rete e degli strumenti tecnologici;
- la Legge n. 71/2017 prevede che, fin quando non venga presentata querela o denuncia dalla vittima, il questore possa convocare il responsabile della condotta illecita - purché abbia già compiuto a 14 anni- commessa nei confronti di altro minore, e ammonirlo oralmente, invitandolo a rispettare la legge.

Il tutto, in presenza di un genitore o di chi ne faccia le veci, e gli effetti dell'ammonimento, in ogni caso, cessano con il compimento della maggiore età;

- il curriculum scolastico può essere segnato dalla circostanza di essere stati ritenuti responsabili di atti di bullismo.

Per il Tar di Napoli (Sezione IV, sentenza 6508 dell'8 novembre 2018) è legittimo il 7 in condotta comminato all'alunna che aveva utilizzato parole offensive nella chat WhatsApp di classe, anche fuori dalle aule e degli orari della Scuola, in quanto l'articolo 7 del Dpr 509/2009 statuisce che la valutazione del comportamento degli alunni si valuta anche dal *"rispetto dei diritti altrui e dalle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare"*.

La responsabilità civile

Si ricorda che, a rispondere civilmente delle conseguenze degli atti posti in essere dagli studenti, sono due categorie di soggetti:

→ i Genitori

per inosservanza degli obblighi elencati all'art. 147 Codice Civile. L'art. 2048 c.c. pone una presunzione di responsabilità sui genitori, che può essere superata fornendo la prova di non aver potuto impedire l'evento.

Il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta (decreto 11 settembre 2018), ha affermato che la condotta di bullismo può rendere necessario l'accertamento delle capacità educative e di controllo dei genitori, in quanto sugli stessi incombe l'obbligo di "vigilare sulla effettiva assimilazione dell'educazione impartita e dei valori trasmessi".

→ la Scuola

per omessa vigilanza per ciò che accade allo studente nel corso dell'orario scolastico, qualora il fatto risultasse prevedibile, ed evitabile, secondo l'ordinaria diligenza.

Va inoltre evidenziato che con l'entrata in vigore della Legge n. 71/2017, risulta necessario attivare specifici percorsi formativi sulla tematica del cyberbullismo.

Le Linee Guida del Miur del 27 ottobre 2017 statuiscono che *“Le misure di intervento immediato che i dirigenti scolastici sono chiamati a effettuare, qualora vengano a conoscenza di episodi di cyberbullismo, dovranno essere integrate e previste nei Regolamenti di Istituto e nei Patti di Corresponsabilità, al fine di meglio regolamentare l'insieme dei provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione. Sarà cura del dirigente assicurare la massima informazione alle Famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese, anche attraverso una sezione dedicata sul sito web della Scuola (...).”*

Il comma I dell'art. 5 della Legge n. 71 prevede che il dirigente scolastico, *“salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, (...) che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo”*.

Le stesse Linee Guida recitano: *“Ai docenti referenti, così come ai dirigenti scolastici, non sono quindi attribuite nuove responsabilità o ulteriori compiti, se non quelli di raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l'elaborazione di un modello di policy d'istituto”*.

Quindi, parimenti alle ulteriori responsabilità che interessano la funzione, anche in questo caso il dirigente scolastico può rispondere per “culpa in organizzando”, e più specificamente per non aver predisposto le misure organizzative atte a garantire la sicurezza dell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni. Per farla valere, sulla vittima incombe l'onere di dimostrare:

- il danno subito;
- il nesso causale tra il danno e la condotta omissiva del dirigente;
- la carenza o inidoneità delle misure organizzative adottate per assicurare la disciplina degli alunni.

Inoltre, l'istituto scolastico, se condannato, potrà in seguito rivalersi nei confronti dell'insegnante che, per discolarsi, dovrà dimostrare:

- che il fatto si è verificato per caso fortuito,
- che il fatto non era prevedibile,
- di aver posto in essere tutto il possibile per evitarlo.

Responsabilità penali: l'obbligo di denuncia

- Il Docente di una Scuola pubblica o paritaria è un pubblico ufficiale anche fuori dall'orario scolastico,
- Il Collaboratore Scolastico è un incaricato di un pubblico servizio, sul quale incombono precisi obblighi di vigilanza.

La conseguenza è che tali soggettività hanno l'obbligo di denunciare, alle autorità competenti, i fatti di cui siano venuti a conoscenza e che costituiscono "reati" procedibili d'ufficio (violenza privata, rapina, furto aggravato, estorsione, e via di seguito).

La mancata attivazione, da parte di questi soggetti, comporta la possibilità che nei loro confronti sia aperto un processo penale, che potrebbe sfociare nella condanna per il reato, rispettivamente, di:

- ✘ "omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale",
- ✘ ovvero di "omessa denuncia di un incaricato di pubblico servizio".

Quanto esposto, limitatamente al **dirigente scolastico**, trova conferma nel comma I dell'art. 5 della legge n. 71/2017: *"salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, (...) che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo"*.

Per cui, se l'atto di cyberbullismo integra un reato, il dirigente dovrà informare l'autorità giudiziaria.

Difendersi dal cyber bullismo: ammonimento al Questore

La vittima e i genitori possono scegliere la via amministrativa per affrontare il problema, proprio come si fa con lo stalking. Invece di sporgere denuncia e querela, chiedere esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando allo stesso tempo richiesta di ammonimento al questore, nei confronti dell'autore dell'atto di cyberbullismo. Si può fare se questo ha più di 14 anni.

Il Questore valuta il caso e può decidere di convocare quest'ultimo per ammonirlo, paventando conseguenze più gravi in caso di reiterazione.

Al compimento della sua maggiore età, dell'ammonimento non resta più traccia (si "estingue").

Questa è la via amministrativa per affrontare il problema.

Quali reati comporta e cosa si rischia

L'altra via prevede il ricorso all'autorità per una tutela penale, che per i fatti di cyberbullismo è differenziata a seconda delle condotte. Le pene sono così varie, andando da 6 mesi a 5 anni per un maggiorenne e 6 mesi per un minorenne (o 516 euro di ammenda). A questo si somma eventuale risarcimento in sede civile.

Si ha diffamazione ex art. 595 cod. pen. nelle ipotesi di *denigration, flaming ed impersonation*.

Flaming e *impersonatio* possono astrattamente arrivare ad integrare il reato di minaccia di cui all'art. 612 cod. pen.

Il cosiddetto *trickery*, di per sé, non costituisce reato, ma può essere l'antefatto non punibile di altre condotte penalmente rilevanti.

Il *cyberstalking* rientra nell'ambito del reato di atti persecutori *ex art. 612 bis* cod. pen. e le condotte persecutorie sono costituite materialmente da molestie.

Laddove l'ipotesi non sia di per sé grave, potrebbe essere integrata la contravvenzione di molestie *ex art. 660* cod. pen.

Il *doxing* è sanzionato dall'art. 167 del D.lgs. 196/2003, laddove vengano diffusi dati di un soggetto contro – o senza – il suo consenso e da tale condotta derivi un danno alla persona offesa. La tutela è di molto affievolita dall'esigenza di un profitto per l'agente: nella maggioranza dei casi le ipotesi di *doxing* non sono poste in essere per l'ottenimento di un profitto, quanto piuttosto per umiliare la vittima.

Se la diffusione illecita avviene su larga scala sarà applicabile l'art. 167 *bis* del D.lgs. 196/2003.

Il *Cyberbashing* è un'ipotesi che può rientrare nelle percosse *ex art. 581* cod. pen. o nelle lesioni di cui agli artt. 582 c. p., fino ad arrivare, nelle ipotesi più gravi, all'omicidio preterintenzionale di cui all'art. 584 cod. pen.

L'*harassment (molestie)* è un'ipotesi problematica; fermo restando che ogni ipotesi è a sé stante e la condotta è molto ampia, si può affermare che l'*harrasment* possa integrare, nelle casistiche più gravi, il reato di cui all'art. 580 cod. pen., ossia l'istigazione al suicidio.

Tribunale dei minori e cyber bullismo

Quando, come spesso accade in questi casi, i reati sono commessi da minori tra 14 e 18 anni, a giudicare è il Tribunale per Minori che in sede civile si attiva su ricorso dell'interessato o del pm minorile (su segnalazione da forze dell'ordine, scuole ecc) e in sede penale via procura minorile per episodi di (cyber)bullismo con rilevanza penale.

Episodi di bullismo sono perseguibili a querela entro tre mesi dall'accaduto: lesioni lievi (582 cp), minacce (612 cp), ingiurie (591 cp), diffamazione (595 cp).

Come difendersi dal cyberbullismo

A parte quanto spiegato sopra, sulla scorta delle norme, i consigli comuni e di lunga data, per internet – che valgono contro i cyberbulli come contro i troll – è di non rispondere ai messaggi provocatori e arrivare a bloccare gli autori (su social, whatsapp ecc).

E' bene fare copia di qualche messaggio emblematico per una successiva denuncia.

Sui social è possibile anche segnalare il contenuto e l'autore alla piattaforma, che può così intervenire cancellando il primo e bloccando il secondo.

E' consigliabile anche limitare la privacy dei propri contenuti e foto e controllare chi ci possa taggare (limitando questa funzionalità).

Per contenuti persecutori sul web, è possibile chiedere a Google la rimozione dal motore, così come al gestore del sito e al suo hosting provider (rilevabile viaWhois).

Il passo successivo è denunciare il comportamento e un giudice può tra l'altro, anche in via cautelativa, ordinare ai provider internet di oscurare quel contenuto illecito.

Regolamento per le video lezioni

L'utilizzo della piattaforma *GSuite for education* e delle applicazioni in essa contenute, rende necessario definire un Regolamento per una corretta fruizione e svolgimento delle video lezioni a distanza.

1. Gli alunni dovranno accedere alla Piattaforma G Suite solo successivamente all'ingresso, in aula virtuale, del Docente.
2. L'accesso è permesso solamente con videocamera accesa e microfono disattivato fatte salve le eccezioni opportunamente autorizzate dal Docente per segnalazioni tempestive circa difficoltà di carattere tecnico (es. problemi di connessione/connettività e/o altro).
3. Dopo il saluto iniziale, il Docente contrassegna le assenze sul registro elettronico.
4. Dopo l'appello, gli alunni si impegnano, con sollecitudine a tenere il microfono disattivato per perfezionare la qualità dell'audio.
5. Quando l'alunno ha bisogno di intervenire, è invitato a segnalarlo preferibilmente sulla chat della videoconferenza.
6. Gli alunni sono invitati a non sovrapporre segnali, disegni e parole sulla chat.
7. Nel momento in cui il Docente dà allo studente la parola, l'alunno può provvedere ad attivare il microfono e, di conseguenza, intervenire.
8. È severamente vietato per l'allievo avviare videoconferenze e/o associare e/o rimuovere partecipanti durante la compartecipazione alla videoconferenza.
Solo i Docenti possono invitare gli alunni a aderire alla videolezione avvertendo le Famiglie con un adeguato anticipo per il tramite della piattaforma stessa, della messaggistica di WhatsApp, di mail o di Google Calendar.
9. È fatto assoluto divieto di divulgare il link fornito dal Docente, il codice riunione o il nickname della videolezione ad altri amici, compagni della Scuola e, ancor più gravemente a maggiorenti.
10. È fatto divieto all'alunno di riadoperare l'invito alla videolezione avviata dal Docente dopo che abbia avuto fine la stessa.
11. È vietato, severamente, allo studente avviare e disattivare i microfoni degli altri alunni, incluso quello dello stesso Docente.
12. È vietato, allo studente, rimuovere la condivisione della propria figura nel corso della videolezione.
13. Se non è stato appositamente richiesto dal Docente, è rigorosamente vietato all'alunno condividere il proprio schermo con gli altri compagni partecipanti alla videolezione.
14. È fermamente proibito adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici.
15. È vietato rigorosamente per l'alunno videoregistrare quanto si trova sullo schermo del proprio persona computer (fotografia, videoregistrazione, acquisizione dello schermo) e registrare la voce del Docente e dei propri compagni durante le videolezioni.
16. L'alunno non può entrare, per nessuna ragione, nella videoconferenza prima dell'ora stabilita per l'inizio della stessa e deve uscire al termine della stessa.
17. È vietato all'alunno lasciare la videolezione prima che abbia termine per scelta del Docente.
18. Nel corso dell'intera durata della videolezione, l'alunno è impegnato in attività didattico-educativa, anche se a distanza, la cui regolamentazione dello svolgimento è da valutarsi pari alle lezioni in presenza, ovvero in aula.
19. È possibile e lecita solamente la presenza dei discenti per assicurare condizioni migliori di studio e di compartecipazione alle attività.
20. Il Docente potrà controllare il grado di impegno dell'allievo con domande rivolte ai partecipanti e appuntando sul registro di classe ogni eventuale anomalia.
21. Gli alunni che partecipano alla videolezione sono tenuti a:
 - entrare puntualmente nell'aula virtuale con abbigliamento consono e senza tenere in mano o consumare cibo o bibite;

- presentarsi alla videolezione forniti del materiale indispensabile per l'esecuzione dell'attività prevista;
- esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento;
- eseguire le consegne del Docente;
- assistere, in ordine, ai lavori che vi si svolgono, con diligenza e rispetto di tutti.

22. La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell'immagine di altre persone e gli eventuali e deprecabili atti individuabili come quello del cyberbullismo implicano responsabilità di tipo civilistico e penale, come previsto dalle norme vigenti in materia.

23. Nel caso si dovessero verificare abusi d'ogni natura o specie o dovesse essere ravvisata mancata attenzione alle regole, la Scuola provvederà a informarne le Famiglie.

24. In ragione di comportamenti molto gravi, sentito il parere del Consiglio di classe, gli alunni potranno essere allontanati, temporaneamente, dalle lezioni, per un periodo che non sia superiore a quello stabilito dal regolamento di istituto per fatti lievi.

25. Ogni trasgressione alle norme è trattata come "infrazione disciplinare lieve" ai sensi del Regolamento Disciplinare.

Conclusioni

Il cyberbullismo è un fenomeno sociale che si sta imponendo come manifestazione tipica della criminalità minorile. Data la difficoltà – e, spesso, la poca efficacia – della repressione per mezzo della giustizia penale, è necessaria un'opera di sensibilizzazione dei minori a livello scolastico.

E' altresì necessario che le vittime possano essere sostenute nella denuncia dei fatti, non tanto per la sanzione dei responsabili, quanto piuttosto per far cessare le condotte che, usualmente, possono aggravarsi per la mancanza di controllo.

L'obbligo di denuncia

- Il Docente di una Scuola pubblica o paritaria è un pubblico ufficiale anche fuori dall'orario scolastico,
- Il Collaboratore Scolastico è un incaricato di un pubblico servizio, sul quale incombono precisi obblighi di vigilanza.

La conseguenza è che tali soggettività hanno l'obbligo di denunciare, alle autorità competenti, i fatti di cui siano venuti a conoscenza e che costituiscono "reati" procedibili d'ufficio (violenza privata, rapina, furto aggravato, estorsione, e via di seguito).

La mancata attivazione, da parte di questi soggetti, comporta la possibilità che nei loro confronti sia aperto un processo penale, che potrebbe sfociare nella condanna per il reato, rispettivamente, di:

- ✘ "omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale",
- ✘ ovvero di "omessa denuncia di un incaricato di pubblico servizio".

Quanto esposto, limitatamente ai dirigenti scolastici, trova conferma nel comma I dell'art. 5 della legge n. 71: "salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, (...) che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo".

Per cui, se l'atto di cyberbullismo integra un reato, il dirigente dovrà informare l'autorità giudiziaria.

Ulteriori note

❖ **Gestore del sito internet:**

si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo; non sono considerati gestori gli *access provider*, i *cache provider* e i motori di ricerca.

❖ **Oscuramento del web:**

la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può/possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.

Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

❖ **Ruolo della Scuola nel contrasto al cyberbullismo:**

in ogni istituto tra i docenti sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo.

Il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche Polizia Postale e Associazioni territoriali.

Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet.

❖ **Ammonimento da parte del Questore:**

è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking ([art. 612-bis c.p.](#)).

In caso di condotte di ingiuria ([art. 594 c.p.](#)), diffamazione ([art. 595 c.p.](#)), minaccia ([art. 612 c.p.](#)) e trattamento illecito di dati personali ([art. 167 del codice della privacy](#)) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

❖ **Piano d'azione e monitoraggio:**

presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Considerando il dilagare di tali incalzanti forme di devianza da parte degli alunni, il nostro Istituto si impegna a prevenire, individuare e contrastare il bullismo e il cyber bullismo in ogni sua forma e manifestazione, mirando ad attivare azioni sinergiche con le Famiglie e le Agenzie educative territoriali, nell'intento di accrescere il senso di legalità, di costruzione del benessere personale e sociale e di educare gli alunni e le alunne ad un uso consapevole delle nuove tecnologie e della rete, così come previsto dalle seguenti norme:

- artt. 3 – 33 – 34 della *Costituzione italiana*;
- direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e lotta al bullismo*;
- direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*;
- direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante *Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali*;
- direttiva MIUR n.1455 del 10 novembre 2006;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante *Statuto delle studentesse e degli studenti*;
- nota MIUR n.2519 del 13 aprile 2015 recante *Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo*;
- *Dichiarazione dei diritti in Internet* del 14 luglio 2015;
- Legge n.71 del 29 maggio 2017 recante *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*; Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- artt. 581-582-594-595-610-612-635 del *Codice penale*;
- artt.2043-2047-2048 *Codice civile*;
- *Regolamento di disciplina* dell'I.C. di Comacchio;
- *Patto Educativo di Corresponsabilità* dell'I.C di Comacchio;